

ART. 612 BIS C.P.
«ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*

Gli "atti persecutori", indicati gergalmente con la parola anglosassone *stalking* (letteralmente significa «atto di fare la posta alla preda»), sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come "sindrome del molestatore assillante».

I protagonisti principali sono:

- il **persecutore, lo stalker** o molestatore assillante (soggetto agente),
- la **vittima**
- la **relazione** "forzata" e controllante che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di **ansia e paura**.

I comportamenti persecutori sono definiti come "*un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore*".

Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la **modalità ripetuta nel tempo**, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*

Lo "*stalker*" è colui che mette in atto quell'insieme di condotte che possono essere sintetizzate, a titolo d'esempio, nel seguire la vittima nei suoi movimenti per controllarla o meglio "appostarsi" alla sua vita. Può essere un conoscente, un collega, un estraneo, oppure, nella maggior parte dei casi, un ex-partner. In genere gli *stalker* agiscono, in quest'ultimo contesto, per recuperare, con la forza, il rapporto precedente o vendicarsi per essere stati lasciati.

Il confine fra corteggiamento e *stalking*, all'inizio, può essere impercettibile, ma diventa significativo quando limita la "libertà morale" della vittima ponendola in una condizione di allerta per la paura di un pericolo imminente.

In ogni caso per il molestatore la vittima non è più un "soggetto", autonomo e dotato di diritti, ma diviene l'"oggetto" su cui investire i propri bisogni di riconoscimento e di attenzione.

L'evoluzione delle condotte persecutorie risulta nel tempo ambivalente: a momenti di apparente sottomissione e disperazione si alternano atti improntati all'odio e a un'aggressività manifesta.



Art. 612 bis c.p. «Atti persecutori»

Introdotta dal D.L. 11/09, convertito in L. 39/09

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a **cinque anni** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.



Art. 612 bis, III comma, c.p.:

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.



Art. 612 bis, IV comma, c.p.:

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. **La remissione della querela può essere soltanto processuale.**

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma c.p..

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - STALKING

Art .11 comma 1 d.l. 23/2/09 n.11 così come convertito e di recente modificato «MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE»:

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Il D.L. sul Femminicidio così come modificato dalla L. di conversione ha esteso l'obbligo suindicato anche per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater(Atti sessuali con minorenne), 609 quinquies (Corruzione di minorenne), 609 octies, 600(Riduzione in schiavitù), 600 bis(Prostituzione minorile), 600 ter(Pornografia minorile) c.p..



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*

ART. 282 TER C.P. «DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA»

(Articolo inserito nel c.p. dal d.l. 23/2/09 n.11, conv. con mod. in L. 23/4/09 n. 38)

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*

ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AL DELITTO DI STALKING DAL D.L. 93/13, C.D. SUL FEMMINICIDIO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 119/13

ART. 101 COMMA 1 C.P.P. : DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96 co. 2.

Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà.

La persona offesa è altresì informata della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 76 CO. 4 TER dpr 115/2002 (c.d. Testo Unico delle Spese di Giustizia)

Possono essere ammessi al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto in oggetto, le persone offese dai reati di cui agli artt. 609 bis, 572 e 612 bis c.p.



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*

ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AL DELITTO DI STALKING DAL D.L. 93/13, C.D. SUL FEMMINICIDIO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 119/13

ART. 266 CPP: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

Lettere dalla a) alla f-ter invariate.

Lettera f-quater) delitto previsto dall'art. 612 bis c.p.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - *STALKING*

ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AL DELITTO DI STALKING DAL D.L. 93/13, C.D. SUL FEMMINICIDIO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 119/13

ART. 380 II COMMA C.P.P. : ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

- *lettere dalla a) alla l-bis) invariate.*
- **l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;**
- *lettera m) invariata.*



ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - STALKING

ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AL DELITTO DI STALKING DAL D.L. 93/13, C.D. SUL FEMMINICIDIO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 119/13

ART. 415 bis, co. 1, CPP: AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore **nonche', quando si procede per il reato di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa** avviso della conclusione delle indagini preliminari.

(In tal modo anche la p.o. può presentare memorie, depositare documenti e chiedere il compimento di atti di indagine e nel caso di mancata notifica dell'avviso alla p.o. si dà vita ad una nullità relativa ex art. 181 cpp).



**ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AL DELITTO DI STALKING DAL D.L. 93/13,
C.D. SUL FEMMINICIDIO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 119/13**

**ART. 132 bis Disp. Att.: Formazione dei ruoli di udienza e trattazione
dei processi**

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi
è assicurata la priorità assoluta:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- **a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;**
- *lettere da b) a f) invariate.*
- *Comma 2 invariato.*

